



**COMUNE DI SCURELLE**  
**Provincia di Trento**

**Regolamento per l'uso dei  
parchi comunali**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 29 marzo 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Clementi dott. Ivano)

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 – Principi ed oggetto del regolamento

### **TITOLO II – AREE PARCHI**

Art. 2- Ubicazione parchi

### **TITOLO III- NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Art. 3- Uso strutture

### **TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 4 - Manutenzione parchi gioco

Art. 5 - Sanzioni

Art. 6 - Vigilanza e osservanza del comportamento

Art. 7 - Uso del parco in via eccezionale

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi comunali.

## **TITOLO II – AREE PARCHI**

### **Art. 2 Ubicazione parchi**

1. I parchi pubblici, siti nel comune di Scurelle, soggetti al presente regolamento sono:
  - Parco Kennelbach;
  - Parco loc. Pianezze;
  - Area ricreativa in via Donzelli.

## **TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO**

### **Art. 3 Uso strutture**

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano il parco di mantenere una condotta moralmente corretta e comunque consona all'ambiente data la forte frequentazione di minori.
2. E' fatto obbligo, inoltre, di rispettare le piante e le attrezzature.
3. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate da parte di bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi, e, ove non specificato, di età non superiore ad anni 14.
3. Il libero uso da parte dei minori di giochi ed attrezzature ricade sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà o delle persone incaricate della vigilanza dei minori stessi.
4. Per l'uso improprio di giochi ed attrezzature l'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità.

### **E' VIETATO L'ACCESSO AI PARCHI:**

- ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi, ad eccezione dei velocipedi condotti da bambini di età inferiore agli anni 10 (dieci).
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco);

## **E' VIETATO ALTRESI'**

- bere alcolici all'interno del parco;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare a pallone;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 4 Manutenzione parchi gioco**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

### **Art. 5 Sanzioni**

1. Per quanto non diversamente normato dalla Legge, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento viene punito con la sanzione amministrativa da euro 25,00 (venticinque/zero, zero) ad euro 100,00 (cento/zero, zero).

### **Art. 6 Vigilanza ed osservanza del regolamento**

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente Regolamento è affidata al servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

2. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene, la pulizia, la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

### **Art. 7 Uso del parco in via eccezionale**

1. La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopracitata.

\*\*\*\*\*

